

Alla Giunta

Oggetto: Applicazione della D.G.R.M. n. 1547 del 05/10/2009 e della D.G.R.M. n. 1649 del 22/11/2010 in merito a modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli di procedure A.I.A. in materia di gestione rifiuti

VISTO il D.Lgs 152/2006, parte II, così come integrato e modificato con il D.Lgs 128/2010 che recepisce e sostituisce i contenuti del D.Lgs 59/2005 in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);

VISTO inoltre il Decreto Ministeriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.M.) del 24.04.2008 con il quale il Ministro ha stabilito le "modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dall'ex D.Lgs. 59/05;

RILEVATO che il D.M. del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24.04.2008, relativo alle "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59", prevede all'art 5, comma 2 che "al fine di garantire l'espletamento delle istruttorie..... le somme di cui al comma 1 sono versate ... all'entrata delle autorità competenti individuate dalle Regioni o Province autonome territorialmente competenti" e all'art. 6, comma 2, che, "al fine di garantire l'espletamento dei controlli.....le somme di cui al comma 1 sono versate all'entrata delle autorità competenti individuate dalle Regioni o Province autonome territorialmente competenti";

RILEVATO che la Provincia è autorità competente in materia di A.I.A., per gli impianti di gestione rifiuti, per quanto riguarda sia gli aspetti autorizzativi che di controllo ai sensi della seguente normativa regionale:

- L.R. 6/2007;
- L.R. 14/2007 art. 33;
- L.R. 37/2008 art. 24;
- L.R. 24/2009 ss.mm.ii.;

VISTI i seguenti riferimenti normativi:

- **D.G.R. 24 ottobre 1994, n. 3913** *Determinazione del criterio generale di valutazione per nuovi impianti, modifiche sostanziali e trasferimenti di impianti, ai fini dell'istruttoria e dell'autorizzazione ai sensi del DPR n. 203/88;*
- **D.G.R. 11 giugno 2002, n. 1073** – *"Individuazione e compiti dell'Autorità Competente in materia di autorizzazione integrata ambientale"*;
- **D.G.R. 25 febbraio 2003 n. 268** – *"Atto di indirizzo in materia di autorizzazione integrata ambientale per lo svolgimento degli adempimenti regionali"*;
- **D.G.R. 1 aprile 2003 n. 447** – *"Approvazione della procedura per l'istruttoria della domanda di autorizzazione integrata ambientale e dei criteri per la valutazione delle migliori tecniche disponibili"*;
- **D.G.R. 6 luglio 2004 n. 770** - *"Modifiche ed integrazioni alla modulistica per la presentazione delle domande"*

- di Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui alle D.G.R. n. 1480/2002 e D.G.R. n. 447/2003”;*
- **D.Lgs. del 18 febbraio 2005, n. 59** “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;
 - **D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152** – “Norme in materia ambientale”, integrato e modificato con **D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4** e **D.Lgs n. 128 del 2010**
 - **Direttiva 2006/12/CE del 5 aprile 2006** relativa ai rifiuti;
 - **D.G.R. 27 novembre 2006, n. 1350** “Direttiva 96/61/CE, D.Lgs. n. 59/2005, art. 18, comma 2 – Modifiche ed integrazioni alla D.G.R.M. n. 770 del 6/7/2004, relative alla richiesta di versamento del secondo acconto per le spese istruttorie per domande di Autorizzazione Integrata Ambientale”;
 - **Legge Regionale 23 ottobre 2007 n. 14, art. 33** “Assestamento del bilancio 2007”;
 - **Legge 19 dicembre 2007, n. 243** “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie”;
 - **Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008** sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC);
 - **Legge 28 febbraio 2008, n. 31** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”;
 - **D.M. 24/04/2008** del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005 n, 59”
 - **Legge regionale 24 dicembre 2008 n. 37, art. 24** “Legge Finanziaria 2009”;
 - **D.G.R. 5 ottobre 2009, n. 1547** “Adeguamento ed integrazione delle tariffe ai sensi dell’art. 9, comma 4 del decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
 - **L. R. 12 ottobre 2009, n. 24** “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”;
 - **D.G.R. 22 novembre 2010, n. 1649** “ Definizione delle modalità contabili per l’applicazione delle tariffe di cui alla DGR n, 1547/2009, All. II in materia di controlli AIA”

RICHIAMATE integralmente le seguenti deliberazioni di Giunta Regionale:

- DGR 1547/2009 ad oggetto “*adeguamento ed integrazione delle tariffe ai sensi dell’art. 9 comma 4 del decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 59/2005*”
- DGR 1649/2010 ad oggetto “*D.Lgs. n. 128/2010 – D.Lgs. n. 59/2005 – DM 24.4.2008 – DGRM 1547/2009 – Definizione delle modalità contabili per l’applicazione delle tariffe di cui alla DGR n. 1547/2009, All. II in materia di controlli A.I.A.*”;

CONSIDERATO che la Regione Marche con la DGR n. 1547/2009 ha tra l’altro deliberato quanto segue:

- ha definito le modalità applicative concernenti le istruttorie, le ispezioni e controlli e le sanzioni amministrative ai sensi di quanto previsto dall’ex D.Lgs 59/2005 ora sostituito dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- ha stabilito che le funzioni di istruttoria e di controllo in materia di A.I.A., siano svolte conformemente ai criteri determinati nella medesima delibera agli Allegati I e II, al fine di garantire uniformità di comportamento e trattamento su tutto il territorio regionale;

- ha stabilito inoltre che le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del decreto MATTM 24 aprile 2008, siano versate all'entrata del bilancio dell'Autorità competente sul relativo capitolo;

RILEVATO che la DGR 1649/2010 ha espressamente previsto quanto segue:

- che le tariffe dei controlli di cui all'art. 6, comma 2, del D.M. 24.04.2008, come specificate all'All. II della DGR n. 1547/2009 (Tariffe di competenza dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - Arpam), siano versate dal gestore direttamente all'Arpam;
- che per la redazione del Report di conformità di cui all' All. II della DGR n. 1547/2009, punto 2, si applicano le tariffe di cui alla DGR medesima, punto 3 (Tariffe per il Report di conformità), da versare direttamente all'Autorità competente;
- che per le pratiche di Autorizzazione Integrata Ambientale che vengono chiuse, anche su istanza del gestore, prima del rilascio del decreto di A.I.A. non si proceda alla restituzione della tariffa già versata;

RILEVATO inoltre che la già citata DGR 1649/2010, ha modificato ed integrato alcune parti della DGR 1547/2009, estendendo anche alle Province l'applicazione dei criteri di cui all'All. III (iter di controllo e sanzioni) della DGR 1547/2009;

VISTI gli allegati I-II-III al presente atto quali parti integranti e sostanziali, che recepiscono integralmente le disposizioni regionali in materia di modalità contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;

DATO ATTO che per quanto riguarda le competenze delegate alle Province, l'applicazione delle disposizioni regionali di cui trattasi si riferiscono agli impianti di gestione rifiuti del territorio provinciale sottoposti ad AIA ai sensi dell'allegato VIII, punto 5 del D.Lgs. 152/2006 così come di seguito specificati:

- Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno;
- Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE dell'8 giugno 1989 del Consiglio, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del 21 giugno 1989 del Consiglio, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora;
- Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;
- Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti;

RITENUTO pertanto opportuno recepire i contenuti delle DGR n.1547/2009 e n.1649/2010, ed approvare gli allegati I-II-III quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

PRESO ATTO che i versamenti relativi agli oneri di istruttoria e per la redazione del Report di Conformità dovranno essere effettuati con bonifico bancario alla Tesoreria della Provincia di

Ancona, presso la Banca delle Marche, Agenzia di Via Marsala – Ancona, c/c n. 000000004015, ABI 06055, CAB 02600, CIN “E”, oppure con versamento su c/c postale n. 18058602 intestato all’Amministrazione Provinciale di Ancona – Servizio Tesoreria, specificando la causale seguente: “risorsa 3521, cap. 32/0 – rimborso oneri A.I.A. ”, e che le somme verranno incamerate alla risorsa n. 3521, cap. 32/0, "Proventi diversi - oneri istruttoria e controlli in materia di rifiuti";

PRESO ATTO che i versamenti relativi alle sanzioni amministrative dovranno essere effettuati con bonifico bancario alla Tesoreria della Provincia di Ancona, presso la Banca delle Marche, Agenzia di Via Marsala – Ancona, c/c n. 000000004015, ABI 06055, CAB 02600, CIN “E”, oppure con versamento su c/c postale n. 18058602 intestato all’Amministrazione Provinciale di Ancona – Servizio Tesoreria, specificando la causale seguente: “risorsa 3105, cap. 1/0 – sanzioni amministrative A.I.A. ”, e che le somme verranno incamerate alla risorsa n. 3105, cap. 1/0, "Proventi sanzionatori principali ed accessori in materia di rifiuti";

RITENUTO che gli oneri relativi ai controlli delle attività in oggetto vadano versati direttamente all’ARPAM nelle modalità che quest’ultima riterrà più opportuno;

VISTO l’art. 49, comma 1 e l’art. 107 del D.lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che sulla presente proposta non necessita acquisire il parere di regolarità contabile, non rivestendo la proposta alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o contabili;

si propone quanto segue

1. di approvare, in attuazione delle disposizioni regionali contenute nelle DGR n.1547/2009 e DGR n.1649/2010, gli allegati I-II-III, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, inerenti modalità contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli per gli impianti di gestione rifiuti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)
2. di prendere atto che, come indicato nella DGR n.1547/2009, la Provincia di Ancona è titolata, per gli impianti di gestione rifiuti sottoposti ad AIA, a richiedere alle ditte che hanno già ricevuto l’A.I.A. o avevano un procedimento aperto al momento dell’entrata in vigore del decreto MATTM 24 aprile 2008, la corresponsione della relativa tariffa;
3. di prendere atto che la Regione Marche, come indicato nella DGR n. 1649/2010, ha stabilito che:
 - che le tariffe dei controlli di cui all’art. 6, comma 2, del D.M. 24.04.2008, come specificate all’All. II della DGR n. 1547/2009 (Tariffe di competenza dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - Arpam), siano versate dal gestore direttamente all’Arpam, salvo successive disposizioni regionali in materia;
 - che per le pratiche di Autorizzazione Integrata Ambientale che vengono chiuse, anche su istanza del gestore, prima del rilascio del decreto di A.I.A. non si proceda alla restituzione della tariffa già versata;

4. di prevedere che gli introiti derivanti dagli oneri di istruttoria e connessi alle autorizzazioni A.I.A. in materia di gestione dei rifiuti di competenza provinciale siano versati mediante bonifico bancario alla Tesoreria della Provincia di Ancona, presso la Banca delle Marche, Agenzia di Via Marsala – Ancona, c/c n. 000000004015, ABI 06055, CAB 02600, CIN “E”, oppure mediante versamento su c/c postale n. 18058602 intestato all’Amministrazione Provinciale di Ancona – Servizio Tesoreria, specificando la causale seguente: “risorsa 3521, cap. 32/0 – rimborso oneri A.I.A. ”, e che le somme verranno incamerate alla risorsa n. 3521, cap. 32/0, "Proventi diversi - oneri istruttoria e controlli in materia di rifiuti";
5. di prevedere altresì che gli introiti provenienti dalle sanzioni amministrative relative alle autorizzazioni A.I.A. di cui all’allegato 3 in materia di gestione dei rifiuti di competenza provinciale siano versati mediante bonifico bancario alla Tesoreria della Provincia di Ancona, presso la Banca delle Marche, Agenzia di Via Marsala – Ancona, c/c n. 000000004015, ABI 06055, CAB 02600, CIN “E”, oppure con versamento su c/c postale n. 18058602 intestato all’Amministrazione Provinciale di Ancona – Servizio Tesoreria, specificando la causale “risorsa 3105, cap. 1/0 – sanzioni amministrative A.I.A. ”, e che le somme verranno incamerate alla risorsa n. 3105, cap. 1/0, "Proventi sanzionatori principali ed accessori in materia di rifiuti";
6. di stabilire che gli oneri relativi ai controlli, indicati nell’allegato II, delle attività soggette ad autorizzazione AIA in materia di gestione dei rifiuti di competenza provinciale, vadano versati direttamente all’ARPAM nelle modalità che quest’ultima riterrà più opportuno;
7. di demandare al Dirigente competente in materia la massima divulgazione degli allegati di cui al presente atto, riservandosi la possibilità di modificare e/o integrare i contenuti dello stesso qualora si rendesse necessario;

Ancona, 10/03/2011

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Ing. Alessandro Inzerilli)

AF

Il Dirigente del Dipartimento III – Settore I
per il parere favorevole di regolarità tecnica
(Dott. Ing. Massimo Sbriscia)

Visto: il Direttore del Dipartimento III
(Dott. Ing. Roberto Renzi)

=====

LA GIUNTA

Visto il soprariportato documento istruttorio redatto in data 10/03/2011 dal Dipartimento III – Settore I – Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente;

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far propria la proposta presentata;

Visto che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità tecnica dell’ufficio interessato;

Con voti unanimi

DELIBERA

1. Di approvare, in attuazione delle disposizioni regionali contenute nelle DGR 1547/2009 e DGR 1649/2010, gli allegati I-II-III, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, inerenti modalità contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli per gli impianti di gestione rifiuti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA).
2. Di prendere atto che la Provincia di Ancona ai sensi della DGR 1547/2009 è autorità competente, per gli impianti di gestione rifiuti sottoposti ad AIA, a richiedere alle ditte che hanno già ricevuto l’AIA o avevano un procedimento aperto al momento dell’entrata in vigore del decreto MATTM 24 aprile 2008, la corresponsione della relativa tariffa.
3. Di prendere atto che la Regione Marche come indicato nella DGR n. 1649/2010 ha stabilito che:
 - che le tariffe dei controlli di cui all'art. 6, comma 2, del D.M. 24.04.2008, come specificate all'All. II della DG. n. 1547/2009 (Tariffe di competenza dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - Arpam), siano versate dal gestore direttamente all'Arpam salvo successive disposizioni regionali in materia;
 - che per le pratiche di Autorizzazione Integrata Ambientale che vengono chiuse, anche su istanza del gestore, prima del rilascio del decreto di A. I. A. non si proceda alla restituzione della tariffa già versata.
4. Di prevedere che gli introiti derivanti dagli oneri di istruttoria e connessi alle autorizzazioni AIA in materia di gestione dei rifiuti di competenza provinciale siano versati mediante bonifico bancario alla Tesoreria della Provincia di Ancona, presso la Banca delle Marche, Agenzia di Via Marsala – Ancona, c/c n. 000000004015, ABI 06055, CAB 02600, CIN “E”, oppure mediante versamento su c/c postale n. 18058602 intestato all’Amministrazione Provinciale di Ancona – Servizio Tesoreria, specificando la causale seguente: “risorsa 3521, cap. 32/0 – rimborso oneri A.I.A. ”, e che le somme verranno incamerate alla risorsa n. 3521, cap. 32/0, "Proventi diversi - oneri istruttoria e controlli in materia di rifiuti".

5. Di prevedere altresì che gli introiti provenienti dalle sanzioni amministrative relative alle autorizzazioni AIA di cui all'allegato III in materia di gestione dei rifiuti di competenza provinciale siano versati mediante bonifico bancario alla Tesoreria della Provincia di Ancona, presso la Banca delle Marche, Agenzia di Via Marsala – Ancona, c/c n. 000000004015, ABI 06055, CAB 02600, CIN "E", oppure con versamento su c/c postale n. 18058602 intestato all'Amministrazione Provinciale di Ancona – Servizio Tesoreria, specificando la causale "risorsa 3105, cap. 1/0 – sanzioni amministrative A.I.A. ", e che le somme verranno incamerate alla risorsa n. 3105, cap. 1/0, "Proventi sanzionatori principali ed accessori in materia di rifiuti".
6. Di stabilire che gli oneri relativi ai controlli, indicati nell'allegato II, delle attività soggette ad autorizzazione AIA in materia di gestione dei rifiuti di competenza provinciale, vadano versati direttamente all'ARPAM nelle modalità che quest'ultima riterrà più opportuno;
7. Di demandare al Dirigente competente in materia la massima divulgazione degli allegati di cui al presente atto, riservandosi la possibilità di modificare e/o integrare i contenuti dello stesso qualora si rendesse necessario.

=====

Infine,

La Giunta Provinciale

ATTESA l'urgenza che riveste la esecutività del presente atto
VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
Con voti unanimi e palesi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

AI

MODALITA' ANCHE CONTABILI, E TARIFFE DA APPLICARE IN RELAZIONE ALLE ISTRUTTORIE PREVISTE DAL TITOLO III bis – PARTE I D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii

1. Definizioni

Impianto: l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato VIII del D.lgs. 152/06 (ex allegato I del D.lgs. 59/05) e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento;

complesso IPPC: struttura industriale o produttiva costituita da uno o più impianti nello stesso sito in cui lo stesso gestore svolge una o più attività elencate nell'allegato VIII del D.lgs. 152/06 (ex allegato I del DLgs 59/05) ;

modifica dell'impianto: una modifica delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze sull'ambiente;

modifica sostanziale: occorre che il gestore presenti una nuova domanda di autorizzazione; una modifica dell'impianto che, secondo un parere motivato dell'Autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli essere umani o per l'ambiente. In particolare per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa.

Sono da ritenersi modifiche sostanziali (elenco non esaustivo):

- per i complessi produttivi in cui sono svolte attività per le quali l'allegato VIII del D.lgs. 152/06 (ex allegato I del D.lgs. 59/05) indica valori di soglia, le modifiche per le quali si ha un incremento di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore al valore della soglia medesima, oppure le modifiche per le quali si verifica un aumento del 50% della grandezza di soglia autorizzata;

- per i complessi produttivi con attività per le quali l'allegato VIII del D.lgs. 152/06 (ex allegato I del d.lgs. 59/05) non indica valori di soglia, sono inoltre da ritenersi modifiche sostanziali le modifiche che comportano un incremento della capacità produttiva degli impianti di un valore pari o superiore al 50% del valore della capacità produttiva di progetto indicata nel provvedimento AIA iniziale.

Al riguardo si sottolinea che la capacità produttiva dell'impianto è considerata un parametro rappresentativo dell'impatto ambientale prodotto dallo stesso; le soglie che determinano il campo di applicazione in materia di A.I.A. sono infatti per lo più espresse in termini di capacità produttiva della categoria di attività.

- le modifiche soggette a Valutazione di Impatto Ambientale o di attività IPPC, ai sensi dell'art. 9 della LR 7/2004 e ss.mm.ii,

- è modifica sostanziale solo in caso in cui la "Verifica" si concluda con un assoggettamento alla VIA;

- le modifiche che comportano l'avvio nel complesso produttivo di nuove attività IPPC;
- le modifiche peggiorative che comportano l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose (Tabelle A1 e A2 dell'Allegato I alla Parte V del D.lgs. 152/06; Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/06);
- le modifiche che comportano per ogni singola matrice ambientale, un aumento delle emissioni autorizzate derivanti da attività IPPC superiore al 50 %: in particolare, per gli scarichi idrici e le emissioni in atmosfera il parametro di riferimento è il flusso di massa complessivo;
- una modifica che, secondo valutazione dell'Autorità Competente comporta impatti su matrici ambientali non prese in considerazione nell'istruttoria precedente o effettuati in ambiti territoriali oggetto di regolamentazione specifica più restrittiva. (esempio: un territorio che entra a far parte di un parco che il PRG pone in zona diversa da quella contemplata al momento del rilascio iniziale dell'AIA);

modifiche non sostanziali: è sufficiente la comunicazione dello stesso gestore, a seguito della quale l'Autorità competente può procedere ad aggiornare o meno l'autorizzazione.

Si distinguono in:

- modifiche che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione;
- modifiche che non comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione

se non ci sono osservazioni da parte dell'autorità competente decorsi 60 giorni dalla comunicazione, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono da includere:

- le modifiche che comportano la revisione delle prescrizioni contenute nell'AIA, comprese le deroghe di cui all'art. 29 – octies comma 5 D.lgs. 152/06 (ex art. 9 comma 5 D.lgs. 59/05);
- le modifiche che comportano l'incremento di una della grandezze ,oggetto della soglia;
- le modifiche del ciclo produttivo come riportato in autorizzazione che secondo valutazione dell'Autorità Competente richiedono l'aggiornamento dell'AIA;
- l'attivazione di nuove emissioni (aeriformi, sonore, idriche) o sostanziale incremento di quelle esistenti secondo valutazione dell'Autorità Competente;
- l'introduzione di nuove Migliori Tecniche Disponibili se non ricomprese nell'Autorizzazione già rilasciata;
- la modifica sostanziale del piano di monitoraggio secondo valutazione dall'Autorità Competente;
- la variazione nello stoccaggio dei rifiuti fatto salvo che sia soggetto a VIA;
- l'introduzione di nuovi CER trattati;
- per le attività appartenenti al punto 5.4 il rimodellamento superficiale senza modifica delle quote e dei volumi autorizzati.

modifiche non sostanziali che comunque non comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da includere:

- le modifiche che costituiscono mera attuazione di prescrizioni contenute nell'AIA;
- le variazioni qualitative/quantitative delle categorie di materie prime utilizzato già riportate nell'atto autorizzativo;
- la variazione dei consumi specifici energetici ed idrici;
- la modifica o la sostituzione di apparecchiature che non comporti aumento di potenzialità o modifica delle attività autorizzate;
- la sequenza di utilizzo dei lotti delle discariche; etc

Presentazione della comunicazione delle modifiche non sostanziali

Con riferimento alla comunicazione di modifica non sostanziale, l'azienda deve presentare all'Autorità Competente, una comunicazione di richiesta di modifiche non sostanziali specificando la non significatività della modifica accompagnandola da una relazione tecnica e dagli elaborati tecnici ritenuti necessari per far sì che e l'Autorità competente possa valutare la richiesta.

La relazione tecnica deve contenere indicazioni riguardanti gli aspetti ambientali (aria, acqua, rifiuti, rumore, energia, ..) interessati dalla modifica, facendo riferimento sia al decreto AIA già rilasciato che alla modulistica per la redazione della domanda AIA, approvata con delibera della Giunta Provinciale n. 24 del 23/01/2008.

Si reputa inoltre necessario precisare quanto segue:

- oggetto dell' autorizzazione integrata ambientale è tutto il complesso produttivo, sia che le attività del complesso siano incluse nell'allegato VIII del D.lgs. 152/06 (ex allegato I del d.lgs. 59/05) (attività IPPC), sia che all'interno del complesso siano presenti, oltre che attività IPPC, anche attività non rientranti tra quelle del suddetto Allegato VIII;
- l' iter autorizzativo di modifica sostanziale in ambito AIA è riferito solo ad attività IPPC e quelle tecnicamente connesse;
- la modifica (sostanziale o meno) deve intendersi come variazione da apportarsi allo stato del complesso individuato ed autorizzato nel provvedimento AIA iniziale;
- il procedimento autorizzativo di cui all'art 29 nonies, comma 2 del DLgs 152/2006 (ex art 10, comma 2, del d.lgs. 59/05 – modifica sostanziale) sostituisce quello precedente e i termini di validità dell'autorizzazione integrata ambientale decorrono dalla data di efficacia del medesimo.

2. Modalità tecnico-amministrative, per la conduzione delle istruttorie

2.1 Istruttoria per il primo rilascio o per il rinnovo periodico dell'autorizzazione

L'istruttoria è specificamente finalizzata a consentire all'Autorità competente di definire i contenuti dell'autorizzazione integrata ambientale, in merito a ciascuna domanda di autorizzazione che dia evidenza, tra l'altro:

1. delle autorizzazioni sostituite e delle determinazioni delle amministrazioni coinvolte nel procedimento ai sensi dell'art. 29 – quater del D.lgs. 152/2006 (ex articolo 5, comma 18, del D.Lgs. 59/05);
2. delle condizioni che garantiscono la conformità dell'impianto ai requisiti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (ex D.lgs. 59/05);
3. delle modalità previste per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso secondo quanto indicato dall'articolo 29 sexies del D.lgs. 152/2006 (ex art.7, del D.lgs. 59/05);
4. dei valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti che possono essere emesse dall'impianto interessato in quantità significativa o, se del caso, dei parametri o misure tecniche equivalenti che integrano o sostituiscono tali valori limite di emissione (ai sensi dall'articolo 29 sexies comma 3 del D.lgs. 152/2006 ex articolo 7, comma 3, del D.lgs.59/05), tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica, delle condizioni locali dell'ambiente facendo riferimento anche all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza peraltro prevedere l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica;

5. dei valori limite stabiliti ai sensi della normativa vigente in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 29 sexies comma 3 del D.lgs. 152/2006 (ex art.7, comma 3, del D.lgs. 59/05);
6. per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, delle indicazioni esatte dei tipi e dei quantitativi dei rifiuti trattati;
7. delle eventuali ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee e delle opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'inquinamento acustico ai sensi dell'art. 29 sexies comma 3 del D.lgs. 152/2006 (ex articolo 7, comma 3, del D.lgs. 59/05);
8. delle disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere (ai sensi dell'art. 29 sexies comma 4 del D.lgs. 152/2006);
9. degli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché gli obblighi di comunicazione ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 del D.lgs. 152/2006 (ex articolo 7, comma 6, del D.lgs. 59/05);
10. delle misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'impianto ai sensi dell'art. 29 sexies comma 7 del D.lgs. 152/2006 (ex articolo 7, comma 7, del D.lgs. 59/05);
11. delle prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti da riportare nella autorizzazione ai sensi dell'art. 29 sexies comma 8 del D.lgs. 152/2006 (ex articolo 7, comma 8, del D.lgs. 59/05);
12. delle prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 7 D.lgs. 152/2006 (ex articolo 5, comma 11, del D.lgs. 59/05);
13. degli esiti, dell'eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale a cui è stato sottoposto l'impianto ai sensi dell'art. 29 sexies comma 2 del D.lgs. 152/2006 (ex articolo 7 comma 2, del D.lgs. 59/05);
14. delle eventuali valutazioni circa la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 8 D.lgs. 152/2006 (ex articolo 5, comma 13, del D.lgs. 59/05) e delle eventuali altre condizioni di autorizzazione specifiche giudicate opportune ai sensi dell'art. 29 sexies comma 9 del D.lgs. 152/2006 (ex articolo 7, comma 9, del D.lgs. 59/05);
15. delle eventuali misure supplementari particolari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, valutate necessarie ai sensi dell'articolo 29 septies del D.lgs. 152/2006 (ex articolo 8 del D.lgs. 59/05);
16. delle osservazioni del pubblico di cui all'articolo 29 quater, comma 4 del D.lgs. 152/2006 (ex articolo 5, comma 8 del D.lgs. 59/05).

2.2 Istruttoria per modifiche sostanziali

Nel caso in cui il gestore progetti di effettuare modifiche sostanziali all'impianto, invia all'Autorità Competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni presentate per il precedente rilascio di autorizzazione integrata ambientale ai sensi, dell'articolo 29 nonies, comma 2 del D.lgs. 152/2006 ex articolo 10 comma 2, del decreto legislativo 8 febbraio 2005, n. 59.

In tal caso si applicano integralmente le modalità già indicate per le istruttorie relative al primo rilascio o al rinnovo periodico.

2.3 Istruttoria per modifiche non sostanziali

Nel caso in cui il gestore progetti di effettuare modifiche non sostanziali all'impianto, le comunica all'Autorità competente ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1 del D.lgs. 152/2006 (ex articolo 10 comma 1, del D.lgs. 59/05) mettendo in evidenza le motivazioni di non sostanzialità.

In tal caso le attività istruttorie si articolano secondo le seguenti modalità:

1. analisi delle modifiche progettate al fine di verificare che siano veramente non sostanziali ai sensi del decreto legislativo 152/06 (ex D.lgs. 59/05);
2. eventuale aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale o delle relative condizioni.

2.4 Istruttoria per aziende eco certificate

Il Legislatore ha come obiettivo fondamentale portare le ditte IPPC ad ottenere una certificazione ambientale volontaria, in quanto tra la normativa IPPC e la eco certificazione esiste una buona proprietà transitiva basata sulla medesima finalità: il raggiungimento di un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, attraverso il miglioramento progressivo delle performances ambientali.

Considerando pertanto le fasi operative per ottenere l'autorizzazione A.I.A. e quelle della certificazione ISO 14001 o EMAS, è possibile concedere uno sconto sulla tariffa istruttoria alle ditte dotate di suddette certificazioni volontarie.

Ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria, di cui agli articoli 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dell'allegato I al presente provvedimento, l'Autorità competente può organizzare la conduzione dei necessari sopralluoghi, la predisposizione di pareri intermedi debitamente motivati, nonché la redazione di approfondimenti tecnici.

3. Tariffe per istruttorie

3.1 Campo di applicazione

La presente delibera disciplina le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle attività previste dal D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in materia di AIA e relative:

- a) alla istruttoria necessaria, svolta da parte dell'Autorità competente, per il primo rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ad impianti nuovi o ad impianti esistenti;
- b) alla istruttoria necessaria, svolta da parte dell'Autorità competente, per il rinnovo periodico dell'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata;
- c) alla istruttoria necessaria, svolta da parte dell'Autorità competente, in caso di nuovo rilascio di autorizzazione integrata ambientale a seguito di modifica sostanziale;
- d) alla istruttoria necessaria all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata in caso di modifica non sostanziale;

In caso di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale al sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs 152/2006 (ex art. 9, comma 4, del d.lgs. 59/05), se questo è di iniziativa dell'Autorità competente, non è dovuto, da parte del gestore, alcun onere d'istruttoria.

3.2 Tariffa relativa all'istruttoria tecnica connessa al primo rilascio e per la modifica sostanziale di autorizzazione integrata ambientale.

La tariffa istruttoria relativa a rilascio/modifica sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale è determinata utilizzando la seguente formula:

$$\mathbf{TF = Tf \times K1 \times K2 \times K3 \times K4}$$

TF = Tariffa Finale: somma espressa in euro, che il proponente è tenuto a versare, rispetto alla Tariffa istruttoria così come individuata nell'All. I del DM 24 aprile 2008; tiene conto di ulteriori fattori moltiplicativi (K1, K2, K3 e K4) adottati dalla Regione Marche al fine di rendere più omogenea la tariffa istruttoria tra i vari settori, sulla base delle problematiche ambientali dei singoli comparti (K1) e tenendo conto di eventuali sovrapposizioni dell'istruttoria per il rilascio dell'A.I.A. con altri procedimenti amministrativi (K2 e K3); inoltre è stato introdotto il coefficiente K4 di riduzione per le istanze di modifica sostanziale (K4) in virtù del fatto che gli impianti sono già in possesso di una autorizzazione A.I.A.

Dove:

K1: coefficiente di categoria

K2: coeff. impianto soggetto a procedura di VIA

K3: coeff. impianto soggetto a DLgs 334/99 e s.m.i, (RIR)

K4: coeff. impianto soggetto a modifica sostanziale già in possesso di AIA

Tf = Ti - Csga (Csga = 25% o 30% Ti)

Ti = C_D - C_{dom} + C_{aria} + C_{h2o} + C_{rp} + C_{rn} + (C_{ca} + C_{ri} + C_{em} + C_{od} + C_{est} + C_{ra})

Ed inoltre dove:

- **C_D**: costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda, per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la definizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'impianto ;
- **Csga**: Riduzione del costo istruttorio per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la definizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'impianto determinate dalla presenza di un sistema di gestione ambientale;
- **C_{dom}**: Riduzione del costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda determinata da particolari forme di presentazione della domanda C_d
- **C_{aria}**: costo istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento atmosferico, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo, alle emissioni in atmosfera, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente "qualità dell'aria";
- **C_{h2o}**: costo istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento delle acque, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in acqua, conduzione della quota parte analisi integrate riferibili alla componente "qualità delle acque"
- **C_{rp}/C_{rn}**: costo istruttorio per la verifica del rispetto della disciplina dei rifiuti (pericolosi e non pericolosi) e conduzione della quota a parte delle analisi integrate riferibili alla componente "rifiuti"

Ulteriore componente ambientale da considerare se presente:

- **C_{ca}**: clima acustico
- **C_{ri}**: tutela quantitativa della risorsa idrica
- **C_{em}**: campi elettromagnetici e valutazioni energetiche
- **C_{od}**: odori
- **C_{st}**: sicurezza del territorio
- **C_{ra}**: ripristino ambientale

Per l'individuazione dei coefficienti della formula si faccia riferimento a quanto riportato nei paragrafi seguenti.

La tariffa è calcolata con riferimento all'intero impianto oggetto della domanda AIA, indipendentemente dal fatto che esso sia costituito da una o più attività IPPC o anche da attività non IPPC, tecnicamente connesse e non, come sommatoria della sua applicazione alle singole attività che lo compongono.

Per il numero di emissioni (in atmosfera e scarichi) e di inquinanti da considerare significativi sono individuati i seguenti criteri:

Emissioni: sono considerate significative quelle ricomprese nell'allegato (Quadro riassuntivo emissioni) riportato nell'A.I.A. rilasciata o, in assenza di questa, nel Piano di Monitoraggio e Controllo proposto dal Gestore, conteggiando in un'unica classe, "assimilata ad emissioni con nessun inquinante", quelli ad utilizzo intermittente e/o con basse portate e/o con basso contributo all'impatto complessivo dell'impianto (emissioni poco significative) e quindi escluse, o scarsamente includibili, in progetti di miglioramento.

Nel caso di scarichi di acque di prima pioggia lo scarico verrà conteggiato ai fini del calcolo della tariffa solo se le acque sono effettivamente contaminate da contatto con le fasi del processo produttivo.

Vanno pertanto, esclusi dal conteggio gli scarichi costituiti, da:

- acque meteoriche dei pluviali derivanti da superfici coperte o da sole acque civili o da acque di seconda pioggia;
- scarichi di emergenza quali troppo pieni o valvole di sicurezza sugli allacciamenti alla fognatura Comunale per la sicurezza della stessa o del Corpo Idrico Superficiale o della falda sotterranea;
- da scarichi di condensa di soli compressori o acque di raffreddamento indiretto di impianti produttivi o similari.

Inquinanti: sono considerati significativi quelli inseriti nell'allegato riportato nell'A.I.A. rilasciata o proposta dal Gestore nel Piano di Monitoraggio e Controllo, distinguendo tra quelli regolati in A.I.A. ai fini del contenimento e/o riduzione degli impatti che vanno conteggiati, da quelli previsti principalmente a fini conoscitivi (monitoraggio) che non vanno conteggiati (ad es. inquinanti per cui è previsto un monitoraggio limitato nel tempo al fine di verificarne la presenza). Nel caso in cui il Piano di Monitoraggio non consenta una rapida identificazione degli inquinati significativi si può fare riferimento agli inquinanti individuati nel quadro delle emissioni autorizzate ovvero, qualora non esplicitati, alle indicazioni contenute:

- nelle "Linee guida per l'identificazione delle migliori tecniche disponibili"
- nei "Brefs" comunitari indipendentemente dalla loro approvazione

Viene individuato in tal modo il numero complessivo di emissioni ed inquinanti (tenendo presente che se un inquinante compare in più di un'emissione viene conteggiato una sola volta) da utilizzare al fine dell'identificazione dei codici Caria, Ch2o.

Ulteriori criteri da utilizzare ai fini dell'identificazione delle emissioni (in atmosfera e scarichi) e degli inquinanti significativi, per la determinazione dei coefficienti Caria, Ch2o sono riportati nei rispettivi paragrafi.

In Definitiva si ha:

$$TF = \left\{ C_D - C_{dom} + C_{aria} + C_{H2O} + C_{rp} + C_{rmp} + (C_{ca} + C_{ri} + C_{em} + C_{od} + C_{est} + C_{ra}) \right\} - C_{sga} \times K_1 \times K_2 \times K_3 \times K_4$$

MODIFICHE SOSTANZIALI: si considerano gli impianti oggetto della modifica sostanziale ed i relativi impatti (emissioni, scarichi, inquinanti, rifiuti trattati); la tariffa istruttoria definita nei vari casi di cui al presente allegato va composta con un ulteriore coefficiente moltiplicativo ($K_4 = 0,9$), che ne riduce l'importo.

Importo al punto domanda (C_D)

C _D	
Tipo impianto	Proposta regionale
Grande impresa	€ 2.000,00
Media impresa	€ 1.500,00
Piccola impresa	€ 1.000,00
Allevamenti e micro impresa	€ 500,00

Per l'identificazione della taglia dell'impianto si fa riferimento ai criteri definiti, nella DGP 24 del 23/01/2008.

(la definizione delle imprese è quella adottata dalla Commissione U E: Comunicazione II. 96/C 213/04 del 23/07/96 richiamata nel Reg. C E 70/2001)

Importo al punto domanda Caria

L'importo per la componente Caria viene individuato dalla tabella sottostante utilizzando, al fine di individuare le emissioni e gli inquinanti significativi, i **criteri generali** definiti in precedenza.

Caria							
Numero di sostanze inquinanti	Numero di emissioni						
	0	1	da 2 a 3	da 4 a 8	da 9 a 20	da 21 a 60	oltre 60
<i>Nessun inquinante</i>	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
<i>da 1 a 4 inquinanti</i>	€ 0,00	€ 800,00	€ 1.250,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 4.500,00	€ 12.000,00
<i>da 5 a 10 inquinanti</i>	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 2.500,00	€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ 7.000,00	€ 20.000,00
<i>da 11 a 17 inquinanti</i>	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 7.500,00	€ 12.000,00	€ 16.500,00	€ 20.000,00	€ 33.000,00
<i>più di 17 inquinanti</i>	€ 0,00	€ 3.500,00	€ 8.000,00	€ 16.000,00	€ 30.000,00	€ 34.000,00	€ 49.000,00

Importo al punto domanda Ch₂o (Cacqua)

Viene individuato dalla tabella sottostante utilizzando, al fine di individuare le emissioni e gli inquinanti significativi, i **criteri generali** definiti in precedenza.

C h ₂ o					
Numero di sostanze inquinanti	n. di scarichi				
	0	1	da 2 a 3	da 4 a 8	oltre 8
<i>Nessun inquinante</i>	€ 0,00	€ 50,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 400,00
<i>da 1 a 4 inquinanti</i>	€ 0,00	€ 950,00	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 5.000,00
<i>da 5 a 7 inquinanti</i>	€ 0,00	€ 1.750,00	€ 2.800,00	€ 4.200,00	€ 8.000,00
<i>da 8 a 12 inquinanti</i>	€ 0,00	€ 2.300,00	€ 3.800,00	€ 5.800,00	€ 10.000,00
<i>da 13 a 15 inquinanti</i>	€ 0,00	€ 3.500,00	€ 7.500,00	€ 15.000,00	€ 29.000,00
<i>oltre 15 inquinanti</i>	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 30.000,00

Importo al punto domanda Crp/Crnp (C rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi)

Per gli impianti che gestiscono rifiuti, il corrispondente costo istruttorio, definito forfettariamente, è pari a 300 euro. Nel caso di rilascio dell'A.I.A. relativa ad impianti nuovi o ad impianti esistenti e di nuovo rilascio di A.I.A. a seguito di modifica sostanziale, se a tale valutazione si aggiunge anche quella delle materie prime seconde, terre e rocce da scavo etc.. la tariffa forfettaria sarà invece pari a 500 euro; nel caso di rinnovo di autorizzazione integrata ambientale la tariffa è pari a 150 euro.

Crp/Crnp	
<i>Rilascio aut. nuovo impianto</i>	€ 300,00
<i>Rilascio aut. impianto esistente</i>	€ 300,00
<i>Modifica sostanziale</i>	€ 300,00
<i>Trattamento materie prime secondarie e terre e rocce da scavo</i>	€ 500,00
<i>Rinnovo</i>	€ 150,00

Importo al punto domanda C ulteriori componenti ambientali

Costi istruttori per verifica del rispetto dell'ulteriore disciplina in materia ambientale, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo ad altre componenti ambientali, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alle ulteriori componenti ambientali.

C ulteriori componenti ambientali		
Ulteriore componente	Sigla	Costo istruttoria
<i>Clima acustico</i>	Cca	€ 1.000,00
<i>Tutela quantitativa della risorsa idrica</i>	Cri	€ 1.000,00
<i>Campi elettromagnetici e valutazioni energetiche</i>	Cem	€ 1.000,00
<i>Odori</i>	Cod	€ 500,00
<i>Sicurezza del territorio/ripristino ambientale</i>	Cst e Cra	€ 1.000,00

In merito ai costi istruttori per la verifica del rispetto della ulteriore disciplina in materia ambientale, (Cca Cri, Cem, Cod, Cst e Cra), il proponente considererà nel calcolo le componenti ambientali di fatto interessate. Per maggiore chiarezza consultare la tabella di cui al punto n. 5 dell'allegato I del D.M. 24 aprile 2008

L'Autorità competente potrà eventualmente integrare, in seguito all'istruttoria, le indicazioni fornite dal proponente.

Riduzione prevista dal punto domanda Csga (C sistema gestione ambientale)

Per gli impianti certificati ISO 14001 o registrati EMAS i costi istruttori sono ridotti delle seguenti quantità (Csga) non cumulabili tra loro con riferimento al rilascio di autorizzazione ambientale integrata per gli impianti nuovi, impianti esistenti o a seguito di modifica sostanziale (tabella SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE).

Sistema di Gestione Ambientale	
ISO 14001	Reg. EMAS
Riduzione del 25% del totale dell'istruttoria	Riduzione del 30% del totale dell'istruttoria

Riduzione prevista dal punto domanda Cdom (C domanda)

I costi istruttori per acquisizione e gestione della domanda Cd, di cui ai punti n. 1 degli allegati I e II del DM 24 aprile 2008, sono ridotti dalle seguenti cifre in euro Cdom relativamente al rilascio di autorizzazione ambientale integrata per impianti nuovi, impianti esistenti o a seguito di modifica sostanziale, anche a seguito di riesame:

Impresa	Domanda presentata		
	Secondo le specifiche fornite dall'autorità competente ed in formato elettronico	Con copia informatizzata	Nessuno dei due
Grande impresa	€ 800,00	€ 500,00	€ 0,00
Media impresa	€ 500,00	€ 350,00	€ 0,00
Piccola impresa	€ 300,00	€ 200,00	€ 0,00
Allevamenti e microimpresa	€ 150,00	€ 100,00	€ 0,00

Definizione dei Coefficienti Moltiplicatori

K1: coefficiente di categoria

K2: coeff. impianto soggetto a procedura di VIA

K3: coeff. impianto soggetto a D.Lgs 334/99 e s.m.i. (RIR)

K4: coeff. impianto soggetto a modifica sostanziale già in possesso di A.I.A.

Coefficiente di categoria K1	
Attività IPPC	K1
Attività di discariche (punto 5.4 allegato VIII D.lgs 152/06 ex all. 1 al D.lgs 59/05)	2
Attività di incenerimento di rifiuti (punto 5.2 allegato VIII D.lgs 152/06 ex all. 1 al D.lgs 59/05)	2
Attività di smaltimento o recupero rifiuti PERICOLOSI o PERICOLOSI/NON PERICOLOSI (punto 5.1 allegato VIII D.lgs 152/06 ex all. 1 al D.lgs 59/05)	2
Attività di smaltimento o recupero rifiuti NON PERICOLOSI (punto 5.3 allegato VIII D.lgs 152/06 ex all. 1 al D.lgs 59/05)	0,6

Fattore moltiplicativo per attività IPPC soggette a VIA K2	
Attività IPPC	K2
Attività IPPC nuove e/o modificate e/o esistenti trasferite che ricadono contemporaneamente anche nel campo di applicazione del D.lgs 152/06 parte seconda integrata con il D.lgs 4/08 e gli adeguamenti delle leggi regionali	0,65
Attività non soggetta a VIA	1

Fattore moltiplicativo per attività IPPC soggette a RIR K3	
Attività IPPC	K3
Attività IPPC nuove e/o modificate e/o esistenti trasferite che ricadono contemporaneamente anche nel campo di applicazione del dlgs 334/99 parte seconda integrata con il D.lgs 238/05 e gli adeguamenti delle leggi regionali	0,8
Attività non soggetta a RIR	1

Fattore moltiplicativo per attività IPPC già in possesso di AIA K4	
Nuova autorizzazione	1
Modifica sostanziale	0,9
Rinnovo di AIA	0,5

Si precisa che:

- K1 assume sempre valori diversi dall'unità, mentre K2 e K3 risultano uguali all'unità quando non sono presenti i casi di riferimento;
- in presenza di più attività IPPC nello stabilimento, si assume il coefficiente K1 maggiore;
- i coefficienti K2 e K3 si applicano solo nel caso di istruttorie per impianti nuovi o modifiche sostanziali che implicano la contemporanea attivazione delle procedure previste dalla VIA/Verifica di VIA e del DLgs 334/99 e s.m.i. (art.6 e 8);
- Il coefficiente K4 si applica solo nel caso di modifiche sostanziali e rinnovi.

3.3 Tariffa relativa all'istruttoria tecnica connessa al rinnovo di autorizzazione integrata ambientale.

In accordo con quanto utilizzato al punto 3.2, la tariffa per il rinnovo dell'autorizzazione (TR) viene calcolata utilizzando la seguente formula:

$$TR = TR' \times K4$$

$$TR' = TI - C_{sga}' \quad (C_{sga}' = 25\% \text{ o } 30\% \text{ TI})$$

$$TI = C_D' - C_{DOM}' + C_{ARIA}' + C_{H2O}' + C_{RP}' + C_{RNP}' + (C_{CA}' + C_{RI}' + C_{EM}' + C_{OD}' + C_{ST}' + C_{RA}')$$

$$K4 = 0.5$$

Ai fini dell'identificazione dei singoli contributi, si utilizzano i criteri di seguito indicati:

Per le componenti:

- C_D' Costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda di rinnovo, per rinnovo delle analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la ridefinizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'impianto

Dimensione o complessità dell'impianto	Tariffa (Euro)
Microimpresa	250
Piccola impresa	500
Media impresa	1000
Grande impresa	1200

- C_{ARIA}' : Si utilizzano gli stessi criteri individuati nel punto 3.2;
- C_{H2O}' : Si utilizzano gli stessi criteri individuati nel punto 3.2;
- C_{RP}' e C_{RNP}' : si utilizzano gli stessi criteri individuati nel punto 3.2;
- C_{RI}' , C_{EM}' , C_{CA}' , C_{OD}' , C_{ST}' , C_{RA}' : Si utilizzano gli stessi criteri individuati nel punto 3.2;
- C_{SGA}' : Si utilizzano i criteri indicati nella tabella al punto 3.2
- C_{DOM}' : Si utilizzano gli stessi criteri individuati nel punto 3.2;

In definitiva si ha:

$$TR = \left\{ C_D' - C_{dom}' + C_{aria}' + C_{H2O}' + C_{rp}' + C_{rnp}' + (C_{ca}' + C_{ri}' + C_{em}' + C_{od}' + C_{est}' + C_{ra}') \right\} - C_{sga}' \times K_4$$

Qualora contestualmente al rinnovo, il proponente dovesse presentare istanza di modifica non sostanziale, alla Tariffa del Rinnovo (T_R) andrà ad aggiungersi la tariffa per la modifica non sostanziale (T_M) così come riportata al punto 3.4

3.4 Tariffa relativa all'istruttoria tecnica in caso di modifiche non sostanziali, anche a seguito di riesame.

Si individuano le seguenti tipologie di modifiche non sostanziali:

- modifiche che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione (incluso il riesame dell'autorizzazione);

La tariffa (T_M) forfettaria è calcolata secondo il seguente schema:

Dimensione o complessità dell'impianto	Tariffa (Euro)
Microimpresa	250
Piccola impresa	700
Media impresa	1.000
Grande impresa	1.200

La tariffa è da corrispondere in relazione alla comunicazione della o delle modifiche .

Le modifiche che non comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione, in quanto consistono in una semplice comunicazione non implicano il pagamento di alcuna tariffa.

MODALITA' ANCHE CONTABILI, E TARIFFE DA APPLICARE IN RELAZIONE AI CONTROLLI PREVISTE DAL TITOLO III bis – PARTE I D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152

1. Attività di controllo

Il presente allegato disciplina le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione ai controlli di cui all'articolo 29 decies del D.lgs. 152/06 (ex art. 11, del d.lgs. 59/05), così come programmati nel piano di monitoraggio e controllo che costituisce parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29 sexies, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

2. Attività di controllo

Costituiscono oggetto delle attività di controllo programmate nell'autorizzazione integrata ambientale:

- visite dei siti;
- verifica del rispetto delle prescrizioni tecniche stabilite nell'autorizzazione;
- verifiche della corretta gestione impiantistica;
- verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura, manutenzione degli strumenti;
- verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel piano di monitoraggio;
- verifica della regolare trasmissione dei dati;
- verifica della rispondenza delle misure eseguite in regime di autonomo controllo ai contenuti dell'autorizzazione;
- nonché in casi particolari e motivati: prelievi, analisi delle emissioni e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni.

L'ispezione comporta sempre:

- la redazione della relativa relazione
- la conservazione dei dati in data base.

Le misure sull'impianto sono di norma oggetto specifico del piano di monitoraggio attuato autonomamente dal gestore; il numero e il tipo degli eventuali prelievi, analisi e misure da condurre nel corso di ciascun controllo a tariffa deve essere preventivamente determinato nel piano di monitoraggio e controllo all'atto del rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29 sexies del D.Lgs 152/2006 (ex articolo 7, comma 6 del D.lgs. n. 59/05), nel rispetto di quanto specificato nelle linee guida in materia indicate nell'articolo 29 bis, comma 1 dello stesso decreto legislativo e tenuto conto dell'allegato XI del decreto stesso.

I controlli a tariffa avranno frequenza significativamente minori di quelle previste per le azioni di monitoraggio attuale del gestore, nel rispetto delle linee guida in materia e considerando che l'applicazione di sistemi di gestione ambientale registrati o certificati agli impianti può concorrere a garantire il raggiungimento delle finalità dei controlli indicati nell'articolo 29 decies, comma 3 del D.Lgs 152/2006 (ex articolo 11, comma 3 del decreto legislativo n. 95/05).

La frequenza dei controlli a tariffa su una determinata attività di monitoraggio sarà determinata dall'Autorità competente nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, tenuto conto di fattori quale il

tipo di misura, le caratteristiche dell'impianto, il contesto territoriale, i sistemi di gestione implementali.

2.1 Ambito di competenza

L'ARPAM è l'organo competente per ispezioni (visita ispettiva) e analisi di laboratorio come riportato al punto 2 e come stabilito nel piano di monitoraggio e controllo (allegato al provvedimento AIA), al fine di verificare anche il rispetto dei limiti imposti con l'autorizzazione AIA.

L'ARPAM fornisce all'Autorità competente il programma temporale dei controlli programmati per le attività di cui al sopra riportato comma 1 secondo la seguente scadenza:

- entro il 30 novembre di ogni anno successivo per le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate.

L'Autorità competente, qualora lo ritenga opportuno, può disporre che l'ARPAM effettui ispezioni straordinarie, oltre ai controlli di cui al comma precedente, senza ulteriori oneri per il gestore dell'impianto.

L'ARPAM redige apposito "Verbale di ispezione", conformemente a quanto disposto dalla legge regionale n. 33/1998, dalla Raccomandazione 2001/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri, così ripresa dalla linea guida "Sistemi di monitoraggio" approvata col decreto 31 gennaio 2005 dal Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e conserva tali dati in apposito data-base da condividere con l'Autorità Competente e comunque con la Regione Marche.

Report di conformità

L'Autorità competente al momento del rinnovo o in occasione delle modifiche sostanziali di A.I.A.:
"Sulla base:

1. dei dati degli autocontrolli trasmessi dal gestore dell'impianto;
2. dei dati rilevati direttamente nell'ambito del piano di monitoraggio e controllo;
3. dei risultati dei controlli effettuati .

redige il "Report di conformità"

Per gli impianti IPPC, la linea guida MTD (Migliori Tecniche Disponibili) "Sistemi di monitoraggio", nel paragrafo "Verifica della conformità dell'impianto" del capitolo E "Il Piano di Controllo dell'impianto ed il sistema di monitoraggio delle emissioni" stabilisce che:

"L'Autorità Competente, applicando i criteri contenuti nell'A.I.A., procede alla verifica della conformità dell'impianto alle prescrizioni in essa contenute".

"L'Autorità Competente, redige un dettagliato rapporto con gli esiti della verifica, provvede alle conseguenti registrazioni sul proprio sistema informativo ambientale (se esistente) ed, in caso di non conformità, decide quali azioni intraprendere per risolvere la situazione."

La linea guida quindi, richiede che vi sia una valutazione complessiva, che si basa sull'intero quadro conoscitivo disponibile, dalla quale desumere le eventuali azioni necessarie.

Il *Report di Conformità* ha l'obiettivo di garantire una lettura integrata di tutti gli aspetti legati alla gestione delle A.I.A. e può costituire la base per successive ricadute, positive e negative, sulle

procedure di rinnovo e riesame delle A.I.A. e sulla intensità, in diminuzione o in aumento, dei controlli programmati.

3. Tariffe

3.1 - Tariffa per il Report di Conformità

Dimensione o complessità dell'impianto	Tariffa (Euro)
Microimpresa	200
Piccola impresa	300
Media impresa	500
Grande impresa	700

3.2 - Tariffe di competenza ARPAM

Le tariffe dei controlli di competenza ARPAM come indicato dalla Regione Marche con DGR n. 1649 del 22/11/2010 sono versate dal gestore direttamente all'ARPAM stessa.

3.2.1 Tariffa (T_C) per attività di controllo

Per il calcolo della tariffa dei controlli si usa la seguente formula tenendo conto delle precisazioni di cui all'Allegato I delle presente Determina:

$$TC = [CARIA + CH2O + CRP + CRnP + (CCA + CRI + CEM + COD + CST + CRA)] \times 0,10 \text{ €} + 100 \text{ €}$$

Qualora dal calcolo della formula scaturisce un importo della tariffa **minore o uguale a 4.800 Euro** si adottano i seguenti importi forfettari:

Dimensione o complessità dell'impianto	Tariffa (Euro)
Microimpresa	780
Piccola impresa	1.200
Media impresa	1.560
Grande impresa	2.400

3.2.2 – Tariffa (T_A) per attività di campionamento ed analisi

Riguardo alle tariffe per campionamenti ed analisi specificate nel "**ALLEGATO V del DM tariffe del 24 aprile 2008: Tariffa relativa ai controlli derivanti dalla eventuale programmazione di prelievi ed analisi**", si indica di intervenire nel seguente modo:

Prestazioni specificate nell'allegato V del DM tariffe del 24 aprile 2008. Gli elenchi potranno essere integrati da prestazioni ivi non previste. Ad esempio questo può essere il caso del controllo dei SMCE (Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni) per la matrice aria.

In questa prima fase, tale importo sarà calcolato considerando il numero di ore per unità di persone, tenendo conto un costo orario di € 65,00.

Le tariffe del singolo controllo (T_A) per le attività indicate al comma 2 dell'articolo 3 del DM Tariffe, è pari alla somma degli importi fissati dal Tariffario Generale dell'ARPAM in vigore dal 01/06/2006, approvato con delibera del Direttore Generale n. 113 del 15/05/2006, ciascuno moltiplicato per il corrispondente numero di attività/parametro programmate quali prelievi ed analisi nel singolo controllo in base al piano di monitoraggio e controllo facente parte dell'autorizzazione e il totale ridotto del 30%.

Tale riduzione è stata ufficializzata tramite apposita convenzione stipulata tra ARPAM e Confindustria Marche.

I metodi dove indicati, sono quelli di cui si suggerisce l'utilizzo, resta facoltà dell'Autorità competente, anche tenuto conto delle possibilità tecniche dell'Autorità di controllo e del limite ai costi posto dall'entità della tariffa, prevedere l'impiego di differenti metodi per la conduzione delle attività e la misura dei parametri.

L'Autorità Competente può procedere ad ulteriori controlli, senza alcun aggravio per le ditte autorizzate AIA, tramite l'ARPAM oppure tramite i propri servizi di controllo.

**ITER DI CONTROLLO E SANZIONI DI IMPIANTI CHE GESTISCONO RIFIUTI AUTORIZZATI A.I.A.
DELINEATO DALLA REGIONE MARCHE**

Nell'iter di controllo, articolato come di seguito specificato, partecipano due soggetti: l'Arpam (Direzione Generale, Servizio Impiantistica Regionale) quale Ente competente ai sensi dell'art. 29 decies del D.Lgs 152/2006 (ex art. 11 D.Lgs. n. 59/2005) all'accertamento del rispetto delle prescrizioni dell'AIA e la Provincia di Ancona, quale Autorità competente all'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 29 decies e 29 quattordices del D.lgs 152/06 (ex articoli 11 e 16 del D.Lgs. 59/05), sulla base dell'accertamento compiuto dall'Arpam;

Si definisce, conformemente a quanto previsto nella normativa di riferimento, l'iter relativo alle ispezioni ed ai controlli come segue:

- l'Arpam espleta l'attività di ispezione e controllo secondo le modalità e la frequenza determinate nel provvedimento di A.I.A. rilasciato dall'Autorità competente, in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento sull'attività di ispezione e controllo ed alle raccomandazioni comunitarie in materia (come specificato nell'All. II);
- le ispezioni straordinarie sono disposte dall'Autorità competente con atto motivate ai sensi dell'art. 29 decies, comma 4 del D.Lgs 152/2006 (ex art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 59/2005), nei casi di comprovata esigenza;
- l'Arpam dovrà prendere visione del decreto A.I.A. e delle comunicazioni inviate dai gestori, a disposizione presso l'archivio dell'Autorità competente;
- dell'ispezione l'Arpam redige "verbale di ispezione", conformemente a quanto disposto dalla LR n. 33/1998, in applicazione della Legge n.689/1981 e della Raccomandazione 2001/331/CE, redatto in triplice copia;
- entro trenta giorni dalla data di consegna o di trasmissione del verbale, il trasgressore gli eventuali responsabili in solido possono far pervenire all'Autorità Competente propri scritti difensivi;
- entro novanta giorni dalla consegna o dalla trasmissione del verbale di ispezione, l'Arpam trasmette all'Autorità competente un "*rapporto di ispezione*" con allegati il verbale di ispezione, la prova dell'avvenuta consegna o notificazione di copia dello stesso, nonché copia delle analisi e di qualsiasi altro documento acquisito in sede di visita ispettiva. Il rapporto di ispezione, contenente gli esiti delle ispezioni e controlli, deve comunque indicare le eventuali situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni dell'AIA e indicazione della normativa violata, con conseguenti proposte motivate di misure da adottare. Tutta la documentazione dovrà essere fornita, ove possibile, anche su supporto informatico. L'Autorità competente potrà in ogni caso richiedere all'Arpam, ove necessario, maggiori informazioni o dettagli circa i controlli effettuati;
- l'Arpam deve dare comunicazione all'Autorità competente nel rapporto di ispezione di eventuali segnalazioni all'Autorità Giudiziaria;
- l'Autorità competente provvede a mettere a disposizione del pubblico i rapporti di ispezione e la pertinente documentazione, fatta esclusione dei dati che abbiano natura riservata ai sensi del D.Lgs. n. 195/2005 e ove ricorrono anche altri motivi di segretezza;
- ove, in sede di accertamento, l'Arpam riscontri situazioni di imminente pericolo per l'ambiente e per la salute, oltre all'effettuazione degli adempimenti di legge, ne dà tempestiva notizia all'Autorità competente;
- in caso di prospettata violazione delle prescrizioni dell'AIA, l'Autorità competente ritenga fondate le risultanze dell'accertamento, la stessa, sentiti i trasgressori principali che ne

abbiano fatto richiesta, determina con atto motivato la sanzione amministrativa pecuniaria entro il minimo ed il massimo stabiliti dall'art. 29 quattordices del D.Lgs 152/2006 (ex art. 16 del D.Lgs. n. 59/2005), tenuto conto della gravità dell'infrazione desunta dalle modalità dell'azione, dell'entità del danno arrecato o del pericolo cagionato, nonché dei precedenti del contravventore , e ne ordina il pagamento entro trenta giorni dalla notificazione dell' atto. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui dall'art. 29 quattordices del D.Lgs 152/2006 (ex art. 16 del DLgs. n. 59/2005). L'Autorità competente determina altresì, con atto motivato l'eventuale sanzione di natura amministrativa non pecuniaria di cui all'art. 29 decies del D.Lgs 152/2006 (ex art.11 D.Lgs. 59/2005), con relativa durata, e ne ordina l'esecuzione, stabilendone modalità e tempi. Si applica il comma 9 dall'art. 29 quattordices del DLgs 152/2006 (ex art. 16, comma 9 del D.Lgs. n. 59/2005);

- sempre in caso di prospettata violazione, con atto motivato l'Autorità competente dispone l'archiviazione della pratica quando è provato che il fatto non sussiste o che non è stato commesso dalla persona indicata nel rapporto di ispezione (o da altra persona successivamente indicata), ovvero quando il fatto contestato non costituisce violazione delle prescrizioni dell'AIA., o quando per esso non sia prevista nessuna sanzione;
- l'Autorità competente può altresì procedere all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 29 decies e 29 quattordices del D.Lgs 152/2006 (ex artt. 11 e 16 del D.Lgs. n. 59/2005) nei casi in cui venga ad avere notizia di fattispecie di illecito anche al di fuori di un accertamento effettuato dall'Arpam. In tali casi l'accertamento dei fatti deve essere comunque comprovato, se necessario, anche a mezzo di intervento dell'Arpam e deve essere garantito il diritto alla difesa secondo i principi di cui alla L R. n. 33/1998 e L. 689/1981.